

Codice A1103A

D.D. 13 maggio 2021, n. 290

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 8 PAR/2017)



ATTO DD 290/A1103A/2021

DEL 13/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 8 PAR/2017)

Visti gli atti trasmessi, con nota n. 1383 del 9/06/2017, dall'Ente di gestione Aree protette del Po e della Collina Torinese a carico del signor *omissis*, nato ad *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processi verbali nn. 117, 118 e 119 del 31/05/2017 elevati da agenti del Comando sopra citato per i fatti avvenuti in data 14.5.2017 in Località Ponte degli asini – Riserva naturale e ZSC Isolotto del Ritano nel Comune di Saluggia (VC), è stato accertato quanto segue:

- a) violazione degli artt. 24 e 27 della L.R. n. 19/2009 relativo al taglio di pianta nel corso dell'esecuzione di un intervento selvicolturale in violazione delle disposizioni contenute nel Piano di gestione dell'Ente;
- b) violazione dell'art. 14 della L.R. n. 4/2009 relativo ad intervento selvicolturale in assenza di comunicazione semplice;
- c) violazione dell'art. 13 della l.r. 4/2009 relativo relativo ad intervento selvicolturale al di fuori del periodo consentito.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso inoltre che lo stesso non ha presentato nei termini scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, limitandosi ad una mera dichiarazione in sede di contestazione non avente di per sé natura esimente dell'illecito contestato;

visto il valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

visti in particolare gli artt. 24 e 27 della L.R. n. 19/2009, come sanzionati dall'art. 55, comma 13 della medesima Legge e gli artt. 13 e 14 della L.R. n. 4/2009, come sanzionati, rispettivamente, dall'art. 36, comma 1, lett. c) e lett. a) della medesima Legge;

evidenziato altresì che, ai sensi dell'art. 36, comma 4 della l.r. 4/2009, tutte le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, le violazioni siano state commesse all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree protette;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata, fatta eccezione per il terzo verbale (verbale n. 119) rispetto al quale non appare sufficientemente chiaro il calcolo adottato dagli accertatori per la quantificazione della relativa sanzione;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- vista la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

determina

a) in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. a);

b) in euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. b);

c) in euro 0,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. c) il cui relativo verbale viene pertanto qui archiviato,

ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica ;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 460,61** di cui Euro 450,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella